REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/75 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1975

relativo alle importazioni di limoni freschi originari di Israele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (2), firmato l'11 maggio 1975, contempla un regime comportante una riduzione tariffaria, fra l'altro, per le importazioni nella Comunità di limoni freschi originari del suddetto paese ; che, durante il periodo d'applicazione dei prezzi di riferimento, tale riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno comunitario ; che l'istituzione del regime sopra descritto richiede che vengano adottate modalità d'applicazione ;

considerando che il regime in parola deve inquadrarsi nell'organizzazione comune del mercato ortofrutticolo ; che occorre pertanto tener conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 (4), nonché di quelle adottate in applicazione di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regime preferenziale previsto dall'articolo 8 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele — in appresso denominato « l'accordo » — per i limoni freschi di cui alla sottovoce ex 08.02 C della tariffa doganale comune, originari di Israele.

Articolo 2

1. Affinché le condizioni precisate all'articolo 8, paragrafo 3, del protocollo n. 1 dell'accordo risultino soddisfatte, è necessario che i corsi del prodotto in parola, rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nella fase importatore/grossista o ricondotti a tale fase, restino pari o superiori al prezzo indicato all'articolo 3.

Detti corsi vengono presi in considerazione dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, ossia delle tasse previste per il calcolo del prezzo d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72.

Il prodotto oggetto del presente regolamento viene eventualmente ricondotto alla categoria di qualità I, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. Per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, alle quali si riferisce l'articolo 24, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72 — detrazione da effettuarsi sempreché codeste tasse si siano ripercosse sui prezzi comunicati dagli Stati membri alla Commissione — l'importo da detrarre viene calcolato da quest'ultima in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza delle tasse medesime sui prezzi d'entrata, secondo le origini. A tal fine si assume un'incidenza media, corrispondente alla media aritmetica tra l'incidenza minore e quella maggiore.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo vengono stabilite, se del caso, secondo la procedura descritta all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

3. Si considerano rappresentativi, ai sensi del paragrafo 1, i mercati della Comunità su cui sono stati rilevati i corsi in base ai quali viene calcolato il prezzo d'entrata definito nel regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 3

Il prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è pari al prezzo di riferimento in vigore durante il periodo in questione, maggiorato dell'incidenza su detto prezzo di riferimento dei dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi, nonché di un importo forfettario dell'ordine di 1,20 unità di conto per 100 kg.

Articolo 4

Qualora, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, restino per tre giorni di mercato consecutivi, sui mercati rappresentativi della Comunità aventi i corsi più bassi, inferiori al prezzo definito all'articolo 3, si applica al prodotto in causa il dazio doganale vigente nei confronti dei paesi terzi alla data dell'importazione.

(1) Parere dato il 20. 6. 1975.
(2) GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

Tale regime rimane in vigore fino a quando gli stessi corsi siano restati per tre giorni di mercato consecutivi, sui mercati rappresentativi della Comunità aventi i corsi più bassi, pari o superiori al prezzo definito all'articolo 3.

Articolo 5

La Commissione, tenendo sotto osservazione i corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicatile dagli Stati membri, segue in permanenza l'andamento dei prezzi e procede alle costatazioni di cui all'articolo 4.

Le misure necessarie vengono adottate secondo la procedura istituita dal regolamento (CEE) n. 1035/72 per l'applicazione delle tasse di compensazione al settore ortofrutticolo.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli da 23 a 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72 restano applicabili.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

Esso si applica per tutta la durata d'applicazione dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY